

## DIRETTIVA 2007/73/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

**che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

(3) Per l'atrazina, nella direttiva 86/362/CEE sono stati fissate dalla direttiva 2007/7/CE della Commissione <sup>(4)</sup> delle QMR temporanee, in attesa della presentazione di dati da parte del richiedente. Dopo ulteriori esami, è emerso che occorre più tempo per generare i dati delle prove sul residuo. È perciò opportuno prorogare la validità delle QMR temporanee per l'atrazina.

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

(4) Le QMR disciplinate dalla direttiva 90/642/CEE vanno riviste periodicamente e possono essere modificate per tener conto di impieghi nuovi o in condizioni mutate. Alla Commissione sono pervenute informazioni su usi nuovi o in condizioni mutate che inducono a cambiamenti nei livelli di residuo delle sostanze acetamiprid, deltametrina, indoxacarb, pendimetalin, pimetozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina.

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle direttive 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da impiegare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Gli elementi di cui tener conto ai fini di tali valutazioni comprendono l'esposizione degli operatori e degli astanti, l'impatto sull'ambiente terrestre, quello acquatico e quello atmosferico nonché l'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(5) Per l'imazalil, uno Stato membro ha informato la Commissione dell'intenzione di rivedere le QMR nazionali in conformità all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, dati i timori di assunzione da parte dei consumatori. Alla Commissione sono pervenute proposte di revisione delle QMR comunitarie.

(2) Le quantità massime di residui (QMR) rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che

(6) L'esposizione vita natural durante dei consumatori agli antiparassitari di cui alla presente direttiva attraverso alimenti che possono contenere residui dei suddetti antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo procedure e prassi della Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità <sup>(5)</sup>. In base a tali esami e valutazioni, andranno stabilite QMR per tali antiparassitari che impediscano il superamento di assunzioni giornaliere accettabili.

<sup>(1)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/62/CE della Commissione (GU L 260 del 5.10.2007, pag. 4).

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/62/CE della Commissione.

<sup>(3)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

<sup>(4)</sup> GU L 43 del 15.2.2007, pag. 19.

<sup>(5)</sup> Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, published by the World Health Organisation 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). *Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare* (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).